

GIUNTA COMUNALE

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL 16/10/2025

DELIBERAZIONE N. DG/2025/00393 (PROPOSTA N.DG/2025/00461)

Oggetto: EDICOLE- Vendita in forma residuale di prodotti e servizi complementari alla stampa quotidiana e periodica - individuazione ulteriori servizi

La seduta ha luogo il giorno 16/10/2025 alle ore 16:50 , in Firenze, nella sala delle adunanze, posta nella sede comunale, previa convocazione con apposito avviso.

Presiede: La Sindaca - Sara FUNARO

Partecipa: La Segretaria Generale Francesca VICHI

Al momento dell'adozione del presente provvedimento risultano presenti i Sigg.:

Sara FUNARO	La Sindaca
Paola GALGANI	Vice Sindaca
Giovanni BETTARINI	Assessore
Nicola PAULESU	Assessore
Dario DANTI	Assessore
Benedetta ALBANESE	Assessore
Jacopo VICINI	Assessore
Andrea GIORGIO	Assessore
Laura SPARAVIGNA	Assessore
Letizia PERINI	Assessore

risultano altresì assenti i Sigg.:

Caterina BITI

LA GIUNTA

PREMESSO che:

- in data 13.01.2025 è stata approvata la Delibera CC n. 1 avente ad oggetto “*Documenti di programmazione 2025/2027: approvazione note di aggiornamento al DUP, bilancio finanziario, nota integrativa, piano triennale investimenti ed ulteriori allegati*”;
- con Delibera GC n. 18 del 21.01.2025 è stato approvato il “Piano Esecutivo di Gestione” (PEG) 2025-2027;
- con Delibera GC n. 89 del 14.03.2025 immediatamente eseguibile è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025-2027;
- il Comune di Firenze, ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 267/2000, è titolare delle funzioni amministrative che riguardano la popolazione e il territorio, precipuamente nei settori organici, tra i quali quello dello sviluppo economico e della promozione delle attività culturali, produttive e commerciali della città;

VISTO

- il Regolamento per l’esercizio del Commercio sulle aree pubbliche approvato con Delibera CC n. 55 del 29.12.2020 e successive modifiche in ultimo con Delibera CC n. 37 del 22.04.2024 con particolare riferimento all’art.42 riguardante la disciplina sui punti vendita esclusivi della stampa quotidiana e periodica su area pubblica;
- Regolamento del canone patrimoniale di occupazione suolo pubblico approvato con Delibera C.C. n. 10/2023;

EVIDENZIATO che, al comma 2 lett.h, del suddetto art.42 del Regolamento si prevede che “*Nei punti vendita esclusivi, oltre alla vendita di stampa quotidiana e periodica e di prodotti di editoria, audio e video, è consentita la vendita in forma residuale di altri prodotti complementari, non alimentari, quali: (...) h) quanto espressamente individuato dall’Amministrazione comunale in relazione a servizi, progetti e manifestazioni;*”

RICORDATO che lo stesso art. 42 del Regolamento, al comma 2 bis, esplicita che “La superficie espositiva e di vendita destinata a tali prodotti complementari non può superare il 30% (come indicato

anche nella Risoluzione del Ministero dello Sviluppo Economico n. 205493 del 12.12.2013); tale percentuale dovrà essere rispettata anche per la superficie del fronte vendita”;

RITENUTO che, per la valorizzazione e sostegno di tutte le edicole presenti su suolo pubblico nel territorio comunale, sia opportuno prevedere la possibilità per i titolari di offrire, in via complementare, specifiche merceologie e servizi che possano contribuire a rendere più fruibile il nostro territorio, ad offrire servizi a cittadini e turisti e a farle diventare strumenti di promozione economica, ma al contempo contribuire alla sopravvivenza stessa di tali attività di rivendita di stampa quotidiana e periodica su area pubblica che da anni stanno subendo la pesante contrazione del settore;

CONSIDERATO pertanto opportuno prevedere che punti vendita esclusivi di stampa quotidiana e periodica su area pubblica possano prevedere, nell’ambito dei servizi accessori e complementari, l’offerta di servizi di assistenza al cliente nell’acquisto di pacchetti e servizi turistici, o prodotti turistici corrispondenti, organizzati da agenzie di viaggio o tour operator, agendo attraverso la stipula di specifici accordi fra l’edicolante e i suddetti operatori turistici;

RITENUTO, altresì, di consentire a suddetti punti vendita esclusivi la possibilità di svolgere servizio di punto di ritiro dei pacchi ordinati on line, fermo restando il divieto di installare armadietti automatizzati (locker) a libero accesso dei clienti, in quanto altererebbero la configurazione autorizzata del chiosco edicola;

VALUTATI inoltre di consentire ai titolari di punti vendita esclusivi di stampa quotidiana e periodica su area pubblica che dispongano di un manufatto/chiosco di adeguate dimensioni, di poter adibire uno spazio residuale (ricompreso nei limiti del 30% di cui all’art.42, comma 2 bis del Regolamento) per l’allestimento di corner di produzione e registrazione di contenuti web, radio, video e stampa, tenuto conto anche del tradizionale ruolo delle edicole nel contesto cittadino quali punti di riferimento per i residenti;

CONSIDERATO inoltre che, in linea con quanto già accade in altre città come Milano e Roma, anche su Firenze possa essere consentita la brandizzazione dei chioschi/edicola in occasione di manifestazioni, iniziative o festività.

VALUTATO nello specifico che l'edicola, in particolari periodo dell'anno, possa essere riallestita, anche con esposizione di marchi commerciali e pannelli pubblicitari, in temporanea deroga alle disposizioni di cui all'art.42, comma 1 bis, lett.a e lett.c, e comma 2 bis, purché siano rispettate tutte le seguenti condizioni:

1. tali allestimenti straordinari siano esposti per un massimo di 21 gg complessivi per anno solare e per un periodo continuativo non superiore a 7 gg, compreso allestimento e disallestimento;
2. resti sempre operativa nello stesso periodo l'attività di vendita di quotidiani e periodici, prevedendo in aggiunta a quanto già ammesso, purché in forma accessoria, l'eventuale distribuzione gratuita di gadget e materiale informativo relativo alla specifica manifestazione o iniziativa;
3. il nuovo allestimento resti circoscritto all'area concessionata per l'ordinaria attività di rivendita di quotidiani e periodici; eventuali limitate estensioni temporanee dell'area concessionata dovranno essere oggetto di specifica istanza all'Amministrazione comunale e saranno accordate, ove lo stato dei luoghi lo consenta e tenuto conto delle norme del Codice della Strada e delle valutazioni in materia di sicurezza e viabilità, purché lo spazio aggiuntivo non superi 1/3 della superficie già concessionata;
4. in caso di edicole ubicate nell'Area UNESCO (come definita dall'art.7 c.1. del Regolamento per l'esercizio del Commercio sulle aree pubbliche - ultima approvazione con Delibera CC n. 37 del 22.04.2024), l'allestimento proposto abbia ricevuto autorizzazione da parte della locale Soprintendenza, ai sensi dell'art.10, comma 4, lett g, dell'art.106 comma 2bis e art. 49, comma 1, del D. Lgs. N. 42/2004 del vigente "Codice dei beni culturali e del paesaggio";
5. sia effettuato il pagamento del Canone ai sensi della disciplina prevista dal Regolamento sulle esposizioni pubblicitarie approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 13 del 31/03/2021, modificato con Delibera consiliare n. 10 del 20/03/2023;

RITENUTO inoltre di specificare con maggiore dettaglio quanto espressamente previsto all'Art. 42 comma 2 del Regolamento, relativo in particolare alle tipologie di prodotti complementari che possono essere venduti in forma residuale (entro i limiti espressi al comma 2bis del medesimo art.42), evidenziando che tutti i prodotti offerti non possono essere venduti attraverso l'installazione di distributori automatici, impianti o espositori, anche refrigerati, a libero accesso dei clienti, in quanto altererebbero la configurazione autorizzata del chiosco edicola;

CONSIDERATO che il vigente Regolamento per l'esercizio del Commercio sulle aree pubbliche non contempla la possibilità di installare all'interno ed all'esterno dei chioschi edicola sportelli bancari automatici definiti ATM (Automated Teller Machine);

EVIDENZIATO che ogni modifica o alterazione del chiosco/edicola su suolo pubblico ove ha sede un punto vendita esclusivo di stampa quotidiana e periodica richiede formale autorizzazione da parte dell'Amministrazione comunale, secondo quanto prescritto all'art. 18 bis, comma 8 dello stesso Regolamento per l'esercizio del commercio su aree pubbliche;

PRESO ATTO del preventivo parere istruttorio positivo reso dal Servizio Commercio su aree pubbliche, Occupazione suolo pubblico e Taxi;

PRESO ATTO altresì del parere favorevoli di regolarità tecnica relativo al presente provvedimento, reso ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico degli Enti Locali approvato con D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO opportuno dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000 al fine di consentire agli uffici comunali competenti di adottare rapidamente tutti gli atti necessari all'attuazione della presente deliberazione, tenuto conto che gli operatori interessati hanno al momento dovuto sospendere le proprie attività;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e in particolare l'art. 48 relativo alle competenze della Giunta comunale;

VISTI:

- il D.lgs. 267/2000 e, in particolare, l'articolo 48 relativo alle competenze della Giunta comunale;
- l'articolo 31 dello Statuto del Comune di Firenze

CONSIDERATO opportuno dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000 al fine di consentire agli edicolanti di poter usufruire subito delle possibilità riconosciute con il presente atto;

DELIBERA

per tutto quanto espresso in premessa e qui integralmente richiamato:

1. di consentire ai punti vendita esclusivi di stampa quotidiana e periodica su area pubblica, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. h del vigente Regolamento comunale per l'esercizio del Commercio sulle aree pubbliche, l'offerta di ulteriori prodotti e servizi complementari (entro i limiti previsti dallo stesso art. 42, comma 2bis), quali:

- a. servizi di assistenza al cliente nell'acquisto di pacchetti e servizi turistici, o prodotti turistici corrispondenti, organizzati da agenzie di viaggio o tour operator, agendo attraverso la stipula di specifici accordi fra l'edicolante e i suddetti operatori turistici;
- b. servizio di punto di ritiro dei pacchi ordinati on line, fermo restando il divieto di installare armadietti automatizzati (locker) a libero accesso dei clienti;
- c. l'allestimento, ove le dimensioni del chiosco/edicola lo consentano, di corner di produzione e registrazione di contenuti web, radio, video e stampa;
- d. brandizzazione delle edicole su area pubblica in occasione di manifestazioni, iniziative o festività, stabilendo che il chiosco/edicola potrà essere temporaneamente riallestito, anche con esposizione di marchi commerciali e pannelli pubblicitari, in temporanea deroga alle disposizioni di cui all'art.43, comma 1 bis, lett.a e lett.c, e comma 2 bis, purché siano rispettate tutte le seguenti condizioni:
 - i. tali allestimenti straordinari siano esposti per un massimo di 21 gg complessivi per anno solare e per un periodo continuativo non superiore a 7 gg, compreso allestimento e disallestimento;
 - ii. il nuovo allestimento resti circoscritto all'area concessionata per l'ordinaria attività di rivendita di quotidiani e periodici; eventuali limitate estensioni temporanee dell'area concessionata dovranno essere oggetto di specifica istanza all'Amministrazione comunale e saranno accordate, ove lo stato dei luoghi lo consenta e tenuto conto delle norme del Codice della Strada e delle valutazioni in materia di sicurezza, purché lo spazio aggiuntivo non superi 1/3 della superficie già concessionata;
 - iii. in caso di edicole ubicate nell'Area UNESCO (come definita dall'art.7 c.1. del Regolamento per l'esercizio del Commercio sulle aree pubbliche - ultima approvazione con Delibera CC n. 37 del 22.04.2024), l'allestimento proposto abbia ricevuto autorizzazione da parte della locale Soprintendenza, ai sensi dell'art.10, comma 4, lett g, dell'art.106 comma 2bis e art. 49, comma 1, del D. Lgs. N. 42/2004 del vigente "Codice dei beni culturali e del paesaggio";
 - iv. resti sempre operativa nello stesso periodo l'attività di vendita di quotidiani e periodici, prevedendo in aggiunta a quanto già ammesso, purché in forma accessoria, l'eventuale distribuzione gratuita di gadget e materiale informativo relativo alla specifica manifestazione o iniziativa;
 - v. sia effettuato il pagamento del Canone ai sensi della disciplina prevista dal Regolamento sulle esposizioni pubblicitarie approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 13 del 31/03/2021, modificato con Delibera consiliare n. 10 del 20/03/2023;

2. di specificare che, per quanto previsto all'Art. 42 comma 2 del Regolamento, tutti i prodotti offerti non possono essere venduti attraverso l'installazione di distributori automatici, impianti o espositori, anche refrigerati, a libero accesso dei clienti, in quanto altererebbero la configurazione autorizzata del chiosco edicola;
3. di ribadire che, sulla base delle disposizioni regolamentari vigenti, non è consentita l'installazione, né all'interno né all'esterno dei chioschi edicola, di sportelli bancari automatici, definiti ATM (Automated Teller Machine);
4. di incaricare il Servizio Commercio su Aree Pubbliche e Occupazione Suolo Pubblico – Direzione Attività Economiche e Turismo - di individuare le necessarie procedure amministrative finalizzate a dare esecutività alle disposizioni riportate nella presente deliberazione;
5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA	
Si esprime parere di regolarità tecnica favorevole ai sensi dell'art.49 c.1 del T.U.E.L.	
Data 10/10/2025	Il Dirigente / Direttore Fallani Marta

LA GIUNTA APPROVA COL SEGUENTE RISULTATO:

Favorevoli	10: Sara FUNARO, Paola GALGANI, Giovanni BETTARINI, Nicola PAULESU, Dario DANTI, Benedetta ALBANESE, Jacopo VICINI, Andrea GIORGIO, Laura SPARAVIGNA, Letizia PERINI,
Contrari	0
Astenuti	0
Non votanti	0

E CON IDENTICO RISULTATO HA DICHIARATO IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE IL PROVVEDIMENTO.

La Segretaria Generale

Francesca Vichi

Il Presidente

Sara Funaro

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente documento è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.